



## **COMUNE DI RAVENNA**

### **AREA INFRASTRUTTURE CIVILI**

### **SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO**

# **CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE NELLA PINETA DI SAN VITALE – DEMOLIZIONE PASSERELLE, ASPORTAZIONE ALBERI CADUTI, RINFORZO ARGINATURE, PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE AL CANALE FOSSATONE.**

## **SCHEMA DI CONTRATTO – REV. 1**

Novembre 2019

### **I Progettisti:**

Geom. Lamberto Corbara

Dott.ssa Enrica Burioli

Geom. Patrizia Cicognani

Geom. Maurizio Baldini

### **Il Responsabile del Procedimento:**

Dott. Gianni Gregorio



## **SCHEMA DI CONTRATTO**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

**ART. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO**

**ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

**ART. 4 – MEZZI DI COMUNICAZIONE**

### **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

**ART. 5 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**ART. 6 - PENALI**

**ART. 7 - SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI**

**ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

**ART. 9 – CONTABILITA' DEI LAVORI**

**ART. 10 -INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO**

**ART. 11 -VARIAZIONE AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO**

**ART. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO**

**ART. 13 - RITARDO NEI PAGAMENTI**

**ART. 14 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE**

**ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 16 – CONTROVERSIE**

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

**ART.17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

**ART. 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE**

**ART. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE**

**ART. 19BIS - CLAUSOLA RISOLUTIVA**

**ART. 20 - SUBAPPALTO**

**ART. 21 –GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

**ART. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 23 –DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

**ART. 24 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

**ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

**ART. 26 - NORME DI COMPORTAMENTO**

**APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI RAVENNA**

codice fiscale n.00354730392

CONTRATTO D'APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI **PROCEDURA APERTA**  
PER L'APPALTO DEI LAVORI DI CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE NELLA  
PINETA DI SAN VITALE – DEMOLIZIONE PASSERELLE, ASPORTAZIONE ALBERI  
CADUTI, RINFORZO ARGINATURE, PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE AL  
CANALE FOSSATONE.

L'anno **duemila** \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Ravenna, nella Residenza Comunale.

Innanzi a me, **Dott. Paolo Neri**, Segretario generale del Comune di Ravenna, senza l'assistenza di testimoni  
per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Ravenna, presso la Residenza  
Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e  
nell'interesse del Comune di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e  
Territorio dell'ente medesimo, ai sensi dell'art.107, comma 3 del DPR n.267/2000, dell'art.43 dello Statuto  
Comunale e dell'art.36 vigente del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare esecuzione alla  
determinazione dirigenziale n.\_\_\_\_/\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, pg.n.\_\_\_\_/\_\_\_\_, immediatamente efficace e  
divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, n. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara  
di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualità di **legale rappresentante/Procuratore**  
dell'Impresa \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita Iva \_\_\_\_\_, come risulta

\*\*\*\*\* dal Certificato della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_.

\*\*\*\*\* dalla Procura speciale rilasciata in data \_\_\_\_\_ dall'**Amministratore Delegato/Presidente**  
\_\_\_\_\_, a rogito Dott. \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_,

Rep.n. \_\_\_\_\_. (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "**appaltatore**");

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere  
questo atto da stipularsi in modalità elettronica secondo le norme che il Comune di Ravenna si è dato con  
l'art. 15/bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con l'Allegato n. 7 del Manuale di





gestione dei documenti, così come integrati con la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013, al quale **premettono:**

- che con deliberazione G.C. \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori di "CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE NELLA PINETA DI SAN VITALE – DEMOLIZIONE PASSERELLE, ASPORTAZIONE ALBERI CADUTI, RINFORZO ARGINATURE, PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE AL CANALE FOSSATONE", per un importo complessivo di Euro 179.500,00, di cui a base d'appalto Euro 138.800,00, suddivisi in Euro 134.800,00 soggetti a ribasso d'asta, a cui sono da aggiungere Euro 4.000,00 per costi relativi alla gestione della sicurezza legati alle cautele e all'organizzazione di cantiere non soggetti a ribasso d'asta.
- che con determinazione a contrattare F7 n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, P.G. \_\_\_\_, si individuava la **procedura aperta**, scegliendo quale criterio per la scelta della miglior offerta quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 D.Lgs. n. 50/16, da determinarsi mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi, prevedendo, inoltre, ai sensi e per effetto dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2/2-BIS, dello stesso D.Lgs.n.50/16.
- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_, P.G. \_\_\_\_, immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data \_\_\_\_, è stato approvato il verbale di apertura plichi della Commissione di gara datato \_\_\_\_ e, conseguentemente l'affidamento dei lavori di "CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE NELLA PINETA DI SAN VITALE – DEMOLIZIONE PASSERELLE, ASPORTAZIONE ALBERI CADUTI, RINFORZO ARGINATURE, PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE AL CANALE FOSSATONE" all'Appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale del \_\_\_\_%
- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all'art. 213 c. 10 D.Lgs. n. 59/16, acquisite agli atti;
- che ai sensi dell'art.31 c. 4 let. e) del D.Lgs. n. 50/16, comma 3 del regolamento n°207/10 il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto un verbale di cantierabilità in data \_\_\_\_ e che tale verbale è disponibile agli atti.
- che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. sono state effettuate in data \_\_\_\_\_;

*[EVENTUALE – A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE]*

- che la/le comunicazione/i di cui all'art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. agli operatori esclusi è sono stata/e effettuata/e in data \_\_\_\_\_;

- che il DURC relativo all'Appaltatore (n. protocollo \_\_\_\_\_, scadenza validità \_\_\_\_\_), è regolare ed è stato acquisito tramite il sistema Durc On Line ed acquisito al P.G. del Comune di Ravenna al numero \_\_\_\_\_;
- che il Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 87/91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto la comunicazione antimafia nei confronti dell'Appaltatore, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, ed è pervenuta comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'art. 88, del D.Lgs. 159/2011. in data \_\_\_\_\_ Prot. N. \_\_\_\_\_ (PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
- che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 80 del d.lgs. 50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) e depositate agli atti della pratica per l'aggiudicazione definitiva, sono ancora in corso di validità;
- che l'appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;
- che a carico dell'Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;
- che come risulta dal certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (P.G. n. \_\_\_\_\_) non risultano procedure concorsuali nei confronti dell'appaltatore;
- le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori con particolare riferimento:
  - alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  - alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
  - alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito <<Codice dei contratti>>) e al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;
  - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;

## **Articolo 2. Ammontare del contratto**

1. In dipendenza del ribasso offerto l'importo dell'appalto, soggetto ad Iva ed al netto di quest'ultima, ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) come di seguito determinato: Euro \_\_\_\_\_, derivante dall'applicazione del ribasso del \_\_\_\_\_% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 134.800,00, a cui sono da aggiungere Euro 4.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Il presente contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 3 let. eeeee) ed art. 59 c. 5-bis) del Codice dei Contratti, si procederà quindi all'applicazione alle quantità, effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

## **Articolo 3. Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Fanno parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore del \_\_\_\_\_% costituiscono i prezzi unitari contrattuali in base ai quali si effettuerà la contabilizzazione dei lavori eseguiti. In altri termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il suddetto ribasso percentuale offerto sulla parte di ciascun prezzo unitario di cui all'elaborato "ELENCO PREZZI UNITARI".

4. Il Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco prezzi ed il progetto comprensivo delle tavole grafiche, sopra richiamati, sono dettagliatamente indicati al successivo art. 23.

#### **Articolo 4. Mezzi di comunicazione**

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all'esecuzione del presente contratto di appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità – qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. L'appaltatore in proposito indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni ..... . La stazione appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l'appaltatore dovrà inviare le comunicazioni ..... .
2. Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

#### **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

##### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 120** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. **Considerato che i lavori si svolgeranno in zone appartenenti alla Rete Natura 2000, l'appaltatore è edotto che l'esecuzione dei lavori non potrà avvenire nel periodo di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno, così come previsto dall'Allegato A del D.G.R. 79/2018.**

##### **Articolo 6. Penali.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari **all'1 per mille** (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura



complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Come previsto all'articolo **46TER** del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti ivi inclusi quelli in materia di sicurezza sul lavoro ivi previsti.

#### **Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto (articoli 16 e 17) come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, spese ed obblighi già previsti all'art. 58 e 58 bis) del capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

## **Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
  2. Trattandosi di lavori il cui corrispettivo è previsto **parzialmente a corpo e parzialmente a misura**, la contabilità viene condotta come segue:
    - per i lavori il cui corrispettivo è previsto a corpo, la contabilità per la determinazione delle percentuali di avanzamento dei lavori è operata sulla base delle partite contabili individuabili in percentuale.

L'insieme di tutte le partite contabili in cui è stata suddivisa la quota di lavorazioni previste a corpo deve formare il 100%.

Le partite contabili corrispondono alle specifiche lavorazioni indicate nel programma dei lavori e nel capitolato speciale d'appalto.

Le progressive quote percentuali dei vari corpi d'opera che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

  - Relativamente ai lavori con corrispettivo a misura, il Direttore dei lavori o il personale che costituisce la D.L. tiene aggiornati i libretti delle misure dopo aver preventivamente effettuato la misurazione dei materiali/lavorazioni ed averne determinato la relativa classificazione.
- Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori, tenuto conto che il relativo importo è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

## **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

## **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

## **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, dell'importo delle rate di acconto precedenti e, relativamente all'ultimo SAL, della rata di saldo di cui all'articolo 27 comma 7 del Capitolato speciale d'appalto, non inferiore a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
  - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all'art 27 comma 7 del Capitolato Speciale d'appalto; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
  - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare esecuzione, con le modalità di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale di appalto. Il pagamento della rata di saldo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:



- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità sul/i conto/i dedicato/i richiamati al successivo comma 9 del presente articolo
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole di cui al presente comma 8 devono essere obbligatoriamente riportate in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Ai sensi dei commi 1 e 7, del citato art. 3 della legge 136/2010, i pagamenti della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente codice IBAN \_\_\_\_\_, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante con le modalità di cui al precedente art. 4, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

**[EVENTUALE – in caso di RTI]**

**[caso 1: pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo]**

10. I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_ (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: \_\_\_\_ - CIN \_\_\_\_ - ABI \_\_\_\_ - CAB \_\_\_\_ - C/C N. \_\_\_\_\_), così come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato dall'impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni, nelle quali sono altresì indicate le persone autorizzate ad



operare sugli stessi conti correnti dedicati.

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il Comune di Ravenna è liberato totalmente dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell'impresa capogruppo.

**[caso 2: pagamenti da effettuarsi a favore di ciascun operatore – capogruppo e mandante/i - per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte]**

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati pro-quota a favore di ciascun operatore facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per le rispettive quote parti di lavori/prestazioni assunte ed eseguite, mediante bonifico bancario / postale sui conti correnti dedicati. Tale modalità di pagamento risulta, altresì, prevista nel mandato collettivo con rappresentanza ed è stata ribadita da tutti i soggetti del raggruppamento nelle relative comunicazioni nelle quali sono anche indicate le persone autorizzate ad operare sui conti correnti dedicati indicati.

Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento Temporaneo di imprese ha, altresì, dichiarato espressamente di rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. come da dichiarazioni acquisite al P.G. del Comune di Ravenna al n. ....

#### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

#### **Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
  - b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 54 del Capitolato Speciale d'appalto.
  - c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
  - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
  - b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e assistenza dei lavoratori.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 30 c. 5 del Codice dei Contratti, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_ numero \_\_\_\_ (n. protocollo \_\_\_\_, scadenza validità \_\_\_\_).
6. I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al capitolato speciale d'appalto, (Allegato B "*Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*"). L'Appaltatore ha e trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto la suddetta *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte dei documenti contrattuali elencati al successivo art. 23.2.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente

appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 c. 3 del presente contratto.

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
  - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare i documenti di cui al comma precedente alle richieste di modifica e/o precisazione e/o integrazione formulate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione successivamente alla stipula del presente contratto ed a prescindere dall'effettivo inizio dei lavori. Il mancato rispetto del presente obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.



4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
6. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante P.G. numero \_\_\_\_ del \_\_\_\_, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

#### **Articolo 19-bis – Clausola risolutiva**

Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi presupposti, nei confronti dell'Appaltatore il Comune di Ravenna potrà recedere / risolvere il contratto a termini di legge.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'appaltatore ha indicato l'intenzione di subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni: \_\_\_\_\_
4. OMISSIS
5. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.
6. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei

contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

7. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante provveda al pagamento diretto al subappaltatore, si concorda quanto segue:

- l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima di ogni pagamento, una specifica richiesta, controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto. Nella suddetta richiesta di pagamento dovranno essere obbligatoriamente precisati gli importi di spettanza dell'appaltatore e quelli del subappaltatore – la somma dei quali dovrà corrispondere al SAL oggetto del pagamento – e dovrà, inoltre, essere espressamente indicato che l'importo da corrispondere direttamente al subappaltatore è stato determinato in modo coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto; nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l'appaltatore ed il subappaltatore con conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la stazione appaltante può sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui l'appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sarà liberata pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7 se la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l'appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti.
9. In ogni caso le disposizioni di cui al precedente comma 8) si applicano anche agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture, ai sensi dell'art. 15 della legge 180/2011.

#### **Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. **Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi tipo 1.2 / 1.2.1 allegati al d.m. n. 31 del 19/01/2018.**

**Articolo 22. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, come segue:
  - a) Partita 1 – Opere - Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo di contratto al lordo dell'IVA e nel caso specifico pari a Euro \_\_\_\_\_
  - b) Partita 2 – Opere preesistenti : la somma assicurata è quantificata in Euro 20.000,00;
  - c) Partita 3 – Demolizione e sgombero : la somma assicurata è quantificata in Euro 20.000,00;
  - d) **RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI**: la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro **500.000,00**, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro **500.000,00**.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati all'abrogato decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Le garanzie di cui all'art. 103 del Codice, prestate dall'affidatario devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti nel cantiere.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante e per essa al Responsabile Unico del Procedimento, copia della polizza assicurativa, conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, nei termini stabiliti all'art. 103, comma 7, del Codice.

Le quote di rischio, eventualmente non coperte dalla polizza assicurativa restano a carico dell'appaltatore. Resta in ogni caso inteso che l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile il mancato adempimento dell'obbligazione dell'impresa appaltatrice relativo alla produzione della polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice, nei termini stabiliti dallo stesso articolo.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Ravenna comunica all'impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.**

##### **Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.**

**23.1** Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: il **Capitolato Speciale d'Appalto** e l'**elenco prezzi posto a base di gara**, tutti in copia informatica dei rispettivi originali analogici posti a base di gara, la cui conformità all'originale è attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal Dirigente del Servizio \_\_\_\_\_.

E' inoltre materialmente allegata la dichiarazione relativa **all'offerta economica** in copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico prodotto dall'appaltatore in sede di offerta, la cui conformità all'originale è espressamente riconosciuta dalle parti.

Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati:

- *[in caso di POS consegnato in formato analogico]* il **piano operativo di sicurezza** presentato dall'Appaltatore in formato analogico – acquisito al P.G. al n. .... - controfirmato anche dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione Ing. .... è depositato agli atti del Servizio Apalti e Contratti;

- *[in caso di POS trasmesso via PEC in originale digitale]* il **piano operativo di sicurezza** presentato dall'Appaltatore in **formato digitale** - acquisito al P.G. al n. .... - controfirmato anche dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione Ing. .... ed acquisito al P.G. del Comune di Ravenna al n. .... [nel caso in cui il CSE non disponga di firma digitale scrive: la cui copia cartacea è stata sottoscritta anche dal CSE, acquisita al PG. n. .... e depositata agli atti del Servizio Apalti e Contratti]

- la **garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del d.lgs 50/2016, rilasciata da



..... acquisita al P.G. n. .... , con allegata (se del caso) la dichiarazione relativa ai poteri di firma del soggetto sottoscrittore della garanzia stessa; [in caso di garanzia in originale cartaceo :] il cui originale analogico è conservato presso il Servizio \_\_\_\_\_;

- dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante la Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti) acquisita al P.G. n. .... ;

- dagli elaborati del **progetto esecutivo posto a base di gara**: .....

Un originale analogico (MASTER N. 3) del suddetto progetto esecutivo viene depositato agli atti della stazione appaltante presso il Servizio Appalti e Contratti mentre un altro originale analogico (MASTER N. 4) viene rilasciato all'appaltatore al momento di sottoscrizione del presente contratto, il quale conferma espressamente di averlo ricevuto e di averne presa completa e dettagliata visione e conoscenza.

Si intendono integrare la disciplina contrattuale anche i seguenti documenti, agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere:

- deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto;

- determinazione dirigenziale \_\_\_\_ del \_\_\_\_ P.G. n. \_\_\_\_;

- determinazione dirigenziale a contrattare \_\_\_\_ del \_\_\_\_ P.G. n. \_\_\_\_;

- (in caso di RTI) mandato collettivo con rappresentanza

- dichiarazioni sostitutive presentate dall'appaltatore in sede di gara (\_\_\_\_), i cui originali analogici sono conservati presso il Servizio ..... ;

- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, P.G. \_\_\_\_;

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto con cui è stato approvato il verbale di cui sopra, F7 n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ P.G. n. \_\_\_\_, immediatamente effiace oppure efficace dal ..... come da attestazione P.G. ....;

- comunicazione dell'Appaltatore, resa ai sensi dell'art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, il cui originale analogico è conservato presso il Servizio \_\_\_\_\_;

- comunicazione antimafia liberatoria (P.G. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_);

- dichiarazione del dirigente competente e dell'Appaltatore che non sono pervenuti ricorsi alla data di stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

#### **Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### **Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1/b parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

#### **Articolo 26. Norme di comportamento**

1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte quelle eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne dà conferma di ricevimento, ai sensi dell'art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ravenna.
3. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

#### **APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

L'impresa \_\_\_\_\_, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile gli articoli 5,6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19,22,26 del presente contratto e gli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto sottoelencati:

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

art 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori

art. 17 Sospensioni ordinate dal Rup

art. 18 Penali in caso di ritardo

art. 27 Pagamenti in acconto

art. 28 Pagamenti a saldo

art. 46TER Penali per l'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale

art. 54 Risoluzione e recesso del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

art. 58 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

art. 64 Cartello di cantiere

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. \_\_\_\_ pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale–Serie generale-n.117 del 21.05.2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente articolo 23.1.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3, e all'art. 30, comma 3 del citato decreto legislativo.

p. Il Comune di Ravenna: Ing. \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

p. L'Impresa appaltatrice \_\_\_\_\_: Sig. \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)



